



COMUNE DI POZZALLO
Provincia di Ragusa

AVVISO PUBBLICO

Avvio del procedimento di annullamento in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 nonies della Legge 241/90 (L.R. 7/2019) della deliberazione del Consiglio Comunale n.11 dell'11.03.2021, avente ad oggetto: " Nomina componenti del Collegio dei Revisori dei Conti-triennio 2021/2024".

Premesso:

– che con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali n.96 del 26.01.2021, in vista della scadenza del Collegio dei Revisori, è stato approvato un nuovo avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte dei liberi professionisti interessati alla nomina del collegio dei Revisori dei Conti – Triennio 2021/2024, pubblicato sul sito dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e all'Albo Pretorio dell'Ente dal 26 gennaio 2021 e fino al 25.02. 2021, ed in Amministrazione Trasparente nelle sezioni "Bandi di gara e contratti" e "Consulenti e Collaboratori";

– che entro il termine perentorio del 1 marzo 2021 ore 12:00 fissato nell'avviso, sono pervenute n. 241 istanze, delle quali 237 ammesse al sorteggio e n.4 escluse come risulta dall'elenco allegato "A", parte integrante ed essenziale della delibera di cui all'oggetto;

– che con deliberazione n. 11 dell'11.03.2021, avente ad oggetto " Nomina componenti del Collegio dei Revisori dei Conti – Triennio 2021/2024" il Consiglio Comunale ha provveduto a:

1. prendere atto ed approvare l'allegato "1" che contiene i nominativi dei soggetti che hanno manifestato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021/2024;
2. prendere atto dell'elenco dei n.241 nominativi tra i professionisti che hanno presentato istanza nei termini previsti nel citato avviso pubblico e che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti e n. 4 esclusi per mancanza dei requisiti previsti nel bando, inseriti nell'elenco di cui al precedente punto 1);
3. demandare al Responsabile del Settore Affari Generali, Servizio Segreteria Generale, l'attività di verifica di eventuali ulteriori situazioni di inconferibilità da parte dei soggetti estratti, in ordine alle dichiarazioni rese, subordinando l'efficacia della nomina dell'incarico all'esito della verifica medesima, le cui

risultanze verranno adottate con apposito provvedimento da parte del Responsabile del Settore Affari Generali;

Rilevato che, con nota acquisita al prot. n. 7270 del 19/03/2021, la dr.ssa *omissis* ha segnalato l'illegittimità della propria esclusione e di essere inclusa nell'elenco dei revisori da sorteggiare e pertanto ha richiesto l'annullamento in autotutela della deliberazione consiliare n. 11 dell'11.03.2021 con la quale viene preso atto tra l'altro della Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali R.G. n.348 del 09.03.2021, "*salvo ed impregiudicato ogni diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria*";

Rilevato altresì, che onde verificare quanto comunicato dalla Dr.ssa *omissis*, lo scrivente, in data 22.03.2021, ha richiesto alla Responsabile del Servizio "Segreteria" di effettuare una verifica immediata e complessiva dell'elenco anche per scongiurare ulteriori errori;

Rilevato, parimenti, che con nota acquisita al prot. n.7592 del 23.03.2021, anche il dott. *omissis* ha segnalato l'illegittimità della propria esclusione e di essere incluso nell'elenco dei revisori da sorteggiare;

Preso atto che con nota prot. n.7749 del 25.03.2021, la Responsabile del Servizio "Segreteria" ha comunicato che sulla scorta delle verifiche effettuate, la dr.ssa *omissis* ed il dott. *omissis* sono in regola con quanto richiesto nel bando;

Considerato che sulla scorta delle verifiche effettuate, risulta che per mero errore – dovuto all'elevato numero di istanze pervenute – le istanze della dr.ssa *omissis* e del dott. *omissis* non sono state inserite nell'elenco dei revisori da sorteggiare di cui all'allegato "A" della delibera di C.C. n. 11 dell'11/03/2021;

Ritenuto necessario, annullare d'ufficio il suddetto sorteggio, onde ripristinare la legittimità del procedimento;

Visto l'art. 21-nonies della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il quale dispone testualmente che "*Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo*".

Dato atto che l'art. 21-nonies della Legge 241/90, disciplina l'annullamento d'ufficio, provvedimento di secondo grado che consente alla P.A., nell'esercizio del più ampio potere di riesame, di rimuovere, annullando con effetti *ex tunc*, il provvedimento amministrativo inficiato da vizi di legittimità;

Ravvisata la necessità, per le motivazioni sopra richiamate, di annullare in autotutela la deliberazione di C.C. n. 11 dell'11/03/2021, avente ad oggetto "Nomina componenti del Collegio dei Revisori dei Conti – Triennio 2021/2024;

Ravvisato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento della deliberazione del C.C. di C.C. n. 11 dell'11/03/2021, al fine di rimuovere i vizi di legittimità riscontrate;

Considerato altresì, che da una attenta ponderazione degli interessi in gioco l'interesse pubblico a ripristinare la legittimità del procedimento del sorteggio è preminente rispetto agli interessi dei destinatari e dei controinteressati, atteso che nessun legittimo affidamento può ritenersi leso in considerazione della natura provvisoria della deliberazione del C.C. n. 11 dell'11/03/2021 e che nessun provvedimento di nomina è stato adottato ed atteso altresì che si sta intervenendo entro un termine ragionevole anzi con estrema tempestività;

Ritenuto altresì necessario avviare con tempestività il procedimento per l'annullamento in autotutela della delibera, comunicando, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 241/90 (nell'ordinamento della Regione siciliana L.R. 7/2019) che, è stato avviato il procedimento di secondo grado volto all'annullamento in autotutela della deliberazione di C.C. n. 11 dell'11/03/2021, avente ad oggetto "Nomina componenti del Collegio dei Revisori dei Conti – Triennio 2021/2024";

Ritenuta, nondimeno, la non necessità delle garanzie partecipative degli interessati di cui all'art. 10 della l. 241/1990 attesa l'insussistenza di un interesse qualificato stante la natura ad effetti non stabilizzanti della Delibera del C.C.; come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, le norme invocate non possono applicarsi in relazione ad un atto di carattere endoprocedimentale sì da richiedere un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario (cfr.: Cons. Stato, Sez. V, 20 aprile 2012, n. 2338 e Consiglio di Stato, sez. V, 21/05/2018, n. 3025 ed ancora T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 02/02/2021 n. 702);

Rilevato che sussistono i presupposti che legittimano l'annullamento come sopra rappresentati;

Dato atto che per le ragioni sopra esposte è stata già trasmessa al Consiglio Comunale la proposta di annullamento in autotutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-nonies della Legge 241/90 (come recepita dalla L.R. 7/2019), della Deliberazione di C.C. n. 11 dell'11.03.2021, avente ad oggetto "Nomina componenti del Collegio dei Revisori dei Conti – triennio 2021/2024";

Visto e richiamato il comma 3 dell'art. 8 della Legge 241/90 il quale dispone che qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;

Dato atto che nel caso di specie, da un lato si ritiene necessario portare a conoscenza dell'avvio del procedimento di annullamento anche tutti i partecipanti all'avviso pubblico ammessi al sorteggio ancorché non sorteggiati, e al contempo, visto l'elevato numero di destinatari, si rende altrettanto necessario avvalersi del richiamato comma 3 dell'art. 8 della legge 241/90 e pertanto di procedere alla comunicazione di avvio del procedimento mediante avviso pubblico;

Tanto premesso

SI AVVISA

che ai sensi e per gli effetti degli art. 7, 8 e. 21 nonies della Legge 241/90, è stato avviato il procedimento di secondo grado volto all'annullamento in autotutela della deliberazione di C.C. n. 11 dell'11/03/2021, avente ad oggetto "Nomina componenti del Collegio dei Revisori dei Conti – Triennio 2021/2024".

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto:

1. Che lo scrivente Dirigente del settore Affari Generali, Dott. Carmelo Lorefice è anche il responsabile del procedimento;
2. Che presso il Servizio "Segreteria", nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 è possibile prendere visione degli atti del procedimento e richiederne copia con istanza scritta ai sensi dell'art. 22 e seguenti della Legge 241/90, fermo restando che sono sempre consentite le altre modalità telematiche, ovvero richieste mediante pec al seguente indirizzo pec: segreteria generale.comune.pozzallo.rg@pec.it
3. Che il procedimento si concluderà nel termine di 10 giorni.

Pozzallo, 29.03.2021



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Carmelo Lorefice

A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. Lorefice", written over the typed name of the official.